



COMUNE DI BRUSIMPIANO

PROVINCIA DI VARESE

Via Carlo Battaglia n.5 – 21050 BRUSIMPIANO – C.F. 00559790126

Tel. 0332/934119 – Fax 0332/934479 -

e-mail: ragioneria@comune.brusimpiano.va.it

Indirizzo pec: affarigenerali@comune.brusimpiano.legalmail.it

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Amministrazione Comunale intende procedere alla sottoscrizione di un accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 3 lett. iii ed art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici del Comune di Brusimpiano.

L'accordo quadro non vincola in alcun caso L'Amministrazione ad affidare singoli lavori di manutenzione ad altra Impresa ovvero può a propria insindacabile discrezione avviare procedure di scelta di contraenti per lavori manutentivi, senza limiti d'importo; l'accordo quadro per l'Appaltatore non costituisce alcun diritto di esclusività o privativa.

2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Gli interventi manutentivi inerenti il presente accordo riguardano in sintesi in:

- a) manutenzione impianti illuminazione pubblica (cambio lampadine, intervento in caso di black out dovuto ad intemperie, manutenzione linee elettriche ecc.);
- b) manutenzione impianti elettrici dell'acquedotto (componenti elettriche delle pompe, componenti elettriche dei bacini e dei pozzi di captazione ecc) **IVI COMPRESO IL SERVIZIO DI INTERVENTO IN PRONTA REPERIBILITA' CON INTERVENTO ENTRO I 30 MINUTI DALLA CHIAMATA;**
- c) manutenzione impianti elettrici degli stabili comunali e degli immobili di proprietà del Comune di Brusimpiano.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, prestazioni, forniture e provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio interamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Pertanto l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali, ed operativi, eseguendo gli interventi richiesti.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

Le opere come sopra descritte consistono in interventi non predeterminati nel numero che verranno eseguiti secondo le tempistiche e le necessità del Comune di Brusimpiano.

Le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 c.3 , secondo i prezzi a base di gara, diminuiti del ribasso percentuale d'asta.

3 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO - PREZZI DA APPLICARE - ONERI PER LA SICUREZZA

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro per l'esecuzione delle prestazioni, ammonta a **€ 19.500,00 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge.** Si precisa che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. La puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso l'esecuzione degli interventi disposti dal U.T.C.

PREZZI DA APPLICARE

Per la quantificazione delle singole lavorazioni, si farà riferimento al **“Listino prezzi informativi opere compiute per l'edilizia della camera di commercio di Varese 1° semestre 2019”**; qualora non desumibili da questo, si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente. Ai prezzi così determinati verrà applicato il ribasso d'asta offerto. Rimane a carico della stazione appaltante l'I.V.A. nei termini di legge.

ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; il loro importo complessivo come indicato nel Quadro economico sopra riportato, è quantificato e definito presuntivamente pari al 2,5% all'importo dei lavori. Per ciascuno degli interventi/lavorazioni affidati, gli oneri per la sicurezza, se dovuti, saranno quantificati esclusivamente mediante computo metrico estimativo, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, Allegato XV, punto 4.

L'eventuale differenza tra gli importi presunti per la sicurezza e quelli computati:

- se positiva non sarà riconosciuta e verrà reimpiegata nell'Accordo Quadro;
- se negativa troverà copertura nell'importo delle opere a base di gara e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.

La valutazione degli interventi sarà effettuata, in base al **“Listino prezzi informativi opere compiute per l'edilizia della Camera di Commercio di Varese 1° semestre 2019”**; qualora non desumibili da questo, si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente, si procederà alla definizione di nuovi prezzi ai sensi della normativa vigente. Detti prezzi saranno sottoposti al ribasso offerto in sede di gara.

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dal prezziario sopra riportato, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che, anche se gli interventi saranno effettuati in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato nelle circostanze più usuali, anche se i prezziari prevedono coefficienti di maggiorazione per circostanze particolari, sarà cioè retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata.

I prezzi s'intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso la Stazione Appaltante s'impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, diritti per ripetuti sopralluoghi, etc.).

4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà decorrenza dal 16 marzo 2020 ovvero dalla successiva data di aggiudicazione definitiva e scadrà il 31 dicembre 2022, fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo. L'Accordo si concluderà anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

Nel rispetto della vigente normativa in materia il Responsabile del Procedimento potrà procedere all'esecuzione anticipata di interventi previsti nel presente Accordo Quadro, preliminarmente alla stipula del relativo contratto che avverrà ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. trattandosi d'importo inferiore ad € 40.000,00.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà, alla scadenza del contratto, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi o di rinnovo, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio/fornitura per il periodo massimo di quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni, cui l'Aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

5 - NORMATIVA APPLICABILE

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella normativa vigente all'atto di stipula dell'accordo medesimo, o che nel corso dell'accordo dovessero entrare in vigore. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto, è regolato:

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice");
- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R. 207/2010;
- dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

E' regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

6 - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ESEGUITI CON L'ACCORDO QUADRO

Gli interventi contabilizzati a misura ai sensi dell'art. 3 lett. eeee del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della manutenzione;

7 - QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

a) requisiti di carattere generale (artt. 45 e 80 d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):

- a.1) rientrare tra gli operatori economici di cui all'art. 45 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- a.2) l'operatore economico non dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) requisito di idoneità professionale (articolo 83, c.1 l.a, d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):

- b.1) iscrizione negli appositi registri pubblici cui i soggetti, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di stabilimento, sono tenuti ad iscriversi;

c) requisito di capacità economico-finanziaria (articolo 83, c.1 l.b, d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):

c.1) al fine di assicurare adeguata esperienza nel settore specifico l'operatore economico deve aver conseguito un fatturato minimo annuo relativo al settore di attività del presente appalto, non inferiore ad € 5.000,00 oltre I.V.A.;

d) requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, c.1 l.c, d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.):

d.1) possedere in diritto di proprietà, uso, usufrutto, proprietà con riservato dominio, leasing altro diritto reale e/o godimento la necessaria attrezzatura tecnica per eseguire il servizio di manutenzione ordinaria impianti pubblici;

e) registrazione alla piattaforma ARCA-SINTEL e qualificazione per il Comune di Brusimpiano.

Inoltre l'operatore dovrà soddisfare i requisiti di cui al successivo art. 10, in particolare ragione in riferimento alla lettera D del medesimo articolo.

8 – INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell'accordo; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO

Fanno parte dell'Accordo Quadro:

- a) Capitolato d'Appalto descrittivo e prestazionale;
- b) Elenco prezzi **“Listino prezzi informativi opere compiute per l'edilizia della camera di commercio di Varese 1° semestre 2019”;**

10 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione:

- di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo Quadro;
- della piena conoscenza e disponibilità degli atti contrattuali e della documentazione allegata, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione, senza riserva alcuna.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario:

- A) dichiara di disporre o s'impegna a procurarsi in tempo utile tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per Legge o per regolamento e necessarie per poter eseguire gli interventi di manutenzione nei modi e nei luoghi prescritti. La Stazione Appaltante ha diritto di richiedere in qualunque momento la documentazione comprovante quanto sopra, senza con ciò assumersi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo;
- B) assume la responsabilità tecnica ed amministrativa, nonché ogni e qualsiasi altra responsabilità, prevista dalla legge, della realizzazione degli interventi di cui trattasi. La responsabilità dell'Aggiudicatario riguarda sia l'oggetto del Contratto, in ordine al quale risponde della sicurezza, perfetta esecuzione e rispondenza alle esigenze della Stazione

Appaltante, sia le operazioni esecutive che dovranno sempre essere effettuate in modo tale da garantire l'incolumità del personale dell'Aggiudicatario, della Stazione Appaltante e di terzi;

- C) si obbliga a mantenere attivo un numero di telefono cellulare attivo per la richiesta di interventi urgenti, un indirizzo di posta elettronica e P.E.C. Non è ammesso l'uso di una segreteria telefonica;
- D) si obbliga a disporre di una sede, posta ad una distanza non superiore a 15 Km. dai confini del Comune di Brusimpiano per il deposito di tutte le attrezzature e mezzi necessari per garantire l'operatività effettiva entro i termini d'esecuzione degli interventi urgenti; detta sede, dovrà essere operativa per tutta la durata dell'Accordo quadro;
- E) si obbliga a garantire in modo continuativo la disponibilità di maestranze in numero adeguato, per soddisfare la richiesta di interventi urgenti compresi per interventi che la Stazione Appaltante intendesse eseguire sfruttando il periodo di minor utilizzo di talune strutture (es. strutture scolastiche nei periodi festivi).

11 - FALLIMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER REATI ACCERTATI, PER DECADENZA DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER GRAVE INADEMPIMENTO, PER GRAVE IRREGOLARITÀ E PER GRAVE RITARDO DELL'AGGIUDICATARIO

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., applicherà quanto previsto dall'art. 110 del medesimo decreto.

12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il soggetto attraverso cui la Stazione Appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, ed attraverso cui dovranno svolgersi in modo esclusivo i rapporti fra l'Aggiudicatario e la medesima per l'esecuzione di ciascun intervento.

Ad esso compete la consegna, il controllo esecutivo tecnico ed amministrativo e la contabilizzazione degli interventi di manutenzione. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Responsabile del procedimento in oggetto dovranno essere eseguiti dall'Aggiudicatario con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell'Accordo Quadro e del Capitolato Speciale d'Appalto.

13 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

I singoli interventi di manutenzione saranno affidati entro i limiti e le condizioni fissati dall'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante, in base alle proprie esigenze, affiderà all'Aggiudicatario l'esecuzione di tutti gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro, mediante Ordine di Servizio, emesso dal Responsabile del procedimento.

Gli ordinativi potranno inoltre prevedere:

- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle prestazioni previste;
- indicazioni tecniche di dettaglio per l'esecuzione delle verifiche da parte delle figure di controllo;
- termini specifici per l'esecuzione degli interventi;
- modalità di fatturazione, in relazione all'esigenza di conformarle al sistema di gestione finanziaria della Stazione Appaltante;

- precisazioni atte a garantire la sicurezza durante l'esecuzione delle prestazioni;
- prescrizioni atte a garantire lo svolgimento delle normali attività istituzionale delle strutture (es. viabilità, attività di ufficio, didattiche ecc.) durante gli interventi di manutenzione;

Gli ordinativi possono essere effettuati via e-mail o consegnati a mano, sottoscritti dall'Aggiudicatario anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Responsabile del procedimento. In tali casi deve essere considerata assolutamente preminente l'esigenza di eliminare la situazione di disagio e/o il rischio di interruzione di servizio, come naturalmente le situazioni di pericolo di danni a persone e cose.

Gli interventi vengono classificati in:

“interventi ordinari” l'inizio dei lavori non costituisce urgenza e verrà effettuato secondo i tempi disposti dall'Ufficio Tecnico;

“interventi di pronta reperibilità” l'impresa deve garantire l'intervento sul luogo dei lavori entro il termine di 4 (quattro) ore;

“interventi urgenti”, l'impresa deve garantire l'intervento sul luogo dei lavori entro il termine di 30 minuti;

L'appaltatore accettando l'accordo quadro assume ove ne ricorrano i caratteri la funzione di assunto di servizio pubblico e di pubblica necessità nei casi di lavori d'urgenza o di somma urgenza di cui all' art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'interruzione ovvero il mancato o ritardato intervento urgente, è sanzionabile ai sensi dell'art. 331 del Codice penale oltre che con la revoca immediata del contratto.

14 - MODALITÀ OPERATIVE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Qualora, a seguito di verifica compiuta dal Responsabile del procedimento del Contratto, risultasse che gli interventi di manutenzione, anche di una sola parte della consistenza fornita, non siano stati fatti a regola d'arte, l'Aggiudicatario sarà soggetto, oltre alla detrazione di una quota corrispondente alla mancata esecuzione degli interventi di manutenzione, ad una penale per “mancata effettuazione degli interventi di manutenzione”, come meglio precisato nell'Articolo relativo alle “PENALI” del Presente Capitolato.

15 - PRONTO INTERVENTO

Lo scopo principale del Pronto Intervento è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, in particolare riferimento agli impianti elettrici dell'acquedotto comunale, il cui perdurare possa causare interruzione di servizi fondamentali per i cittadini.

Per assicurare la necessaria tempestività d'intervento, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di dotarsi di un recapito telefonico permanentemente attivo e presidiato in modo da potere ricevere in qualunque istante le chiamate della Stazione Appaltante.

16 - ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO

I mezzi d'opera e attrezzature, ordinari e straordinari, dovranno essere perfettamente idonei all'esecuzione degli interventi di manutenzione e rispondenti alle norme antinfortunistiche.

I tecnici manutentori incaricati dall'Aggiudicatario dovranno essere dotati di tutti quei mezzi di protezione individuale che si rendessero necessari a seconda delle attività e dell'ambiente per ottemperare alle norme antinfortunistiche.

17 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI GENERATI DALLA MANUTENZIONE

I rifiuti prodotti in sede di esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia.

18 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Nell'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti. I requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni intervento di manutenzione devono rispettare tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato, ed impartite in sede di esecuzione dal Responsabile del procedimento del Contratto.

19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Stazione Appaltante si attiene alla disciplina sul trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii.

20 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve consegnare al Responsabile del procedimento la seguente documentazione polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

21 – AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Gl'interventi dovranno avere inizio entro il termine perentorio, non inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi definito dal Responsabile del procedimento dopo aver sentito in merito l'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Aggiudicatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un ulteriore termine di cinque giorni; decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il Contratto.

La sospensione degli interventi di manutenzione è regolamentata all'interno dei singoli Contratti, ai sensi della vigente normativa in materia.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione oggetto, il Responsabile del procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Responsabile del procedimento, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dalla legge, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione.

22 – VARIANTI

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre modifiche in corso di esecuzione rispetto alle disposizioni del Responsabile del procedimento, come previsto dalla vigente normativa in materia. Nessuna variazione o addizione alle disposizioni od al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi ammessi dalla vigente normativa in materia. Si applica l'art.149 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del procedimento abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

23 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di ultimazione degli interventi di manutenzione stabiliti all'interno del singolo Contratto, il Responsabile del procedimento effettua i necessari accertamenti con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli interventi di manutenzione eseguiti.

Le prestazioni svolte saranno quindi oggetto di verifica ed approvazione ai sensi della vigente normativa in materia. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Responsabile del procedimento ed approvata ove applicabile con le modalità semplificate di cui all'art 207 del D.Lgs.207/2010.

24 - GRATUITA MANUTENZIONE

L'Aggiudicatario ha l'onere di riparare gratuitamente tutti i guasti dipendenti da errori di montaggio o esecuzione e di sostituire gratuitamente i materiali soggetti ad usura e consumo di sua fornitura che risultassero inadatti o difettosi secondo quanto disposto dal codice civile, artt. dal 1490 al 1495.

25 - VERIFICHE E PROVE IN CORSO D'OPERA

Durante il corso degli interventi di manutenzione, il Responsabile del procedimento si riserva di eseguire verifiche di conformità, ai sensi della vigente normativa in materia, in modo da poter tempestivamente intervenire in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali.

Le verifiche potranno consistere:

1. nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti od idonei;
2. nel controllo della conformità degli interventi e della loro esecuzione secondo le regole dell'arte.

La verifica favorevole non solleva l'Aggiudicatario dalla garanzia della buona esecuzione degli interventi e del perfetto funzionamento per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

A richiesta del Responsabile del procedimento l'Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione normali apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le verifiche, senza per ciò accampare diritti a maggiori compensi.

L'Aggiudicatario si assume altresì l'onere dell'assistenza durante la fase di verifica.

26 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio degli interventi di manutenzione ordinati dal Responsabile del procedimento o della loro mancata regolare conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Aggiudicatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dal Responsabile del procedimento;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Aggiudicatario previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) le eventuali controversie tra l'Aggiudicatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Aggiudicatario e il proprio personale dipendente.

27 – PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, per i singoli Contratti di appalto basati sull'Accordo Quadro, viene applicata una penale pari a € **50,00** per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione.

La penale di cui al comma precedente trova applicazione nella stessa misura percentuale anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio degli interventi di manutenzione rispetto alla data fissata dal Responsabile del procedimento;
- b) nella ripresa degli interventi di manutenzione a seguito di sospensione, rispetto alla data fissata dal Responsabile del procedimento;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal Responsabile del procedimento per il rifacimento di interventi non accettabili;
- d) nel rispetto dei termini di consegna della distinta di controllo lavori come stabilito nell'art. 31 del presente capitolato;
- e) ritardo nel pronto intervento: nel caso di ritardo, nell'avvio di interventi "urgenti", eccedenti 1 (una) ora dalla richiesta, sarà applicata una penale di euro 50,00 per ogni ora di ritardo.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penale. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo dell'Accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. Qualora l'importo complessivo superi la suddetta percentuale (10%) trova applicazione il successivo articolo in materia di risoluzione del Contratto.

28 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI SPECIFICI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti specifici, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
- b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore massimo dell'Accordo Quadro);
- c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- d) provvedimento definitivo, a carico dell'Aggiudicatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- e) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a mancare le condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- f) cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti specifici;
- g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione degli interventi di manutenzione;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- i) grave inadempienza, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti specifici;

Risoluzione dei Contratti specifici:

1. raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali **(10% dell'importo contrattuale)**;
2. inadempimento alle disposizioni impartite dal Responsabile del procedimento, riguardo ai tempi di esecuzione del Contratto specifico o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
3. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del lavoro oggetto del singolo Contratto;
6. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso alle sedi degli interventi di manutenzione al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.T.S., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti specifici, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle attività relative ai singoli Contratti, saranno contestate all'Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Aggiudicatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora la Stazione Appaltante non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Aggiudicatario.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

La comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Aggiudicatario nella forma della raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi di manutenzione.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Responsabile del procedimento e l'Aggiudicatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di effettiva realizzazione degli interventi di manutenzione.

29 – PAGAMENTI

Gli interventi di manutenzione eseguiti correntemente saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'Accordo stesso sulla base dell' **Elenco Prezzi Unitari, costituito dal “Listino prezzi informativi opere compiute per l'edilizia della camera di commercio di Varese 1° semestre 2019”** allegato alla documentazione a base di gara.

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo per lo specifico servizio eseguito **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa:

- apposizione del visto d'approvazione apposto dal Responsabile del procedimento;
- verifica della regolarità contributiva dell'Affidatario

In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

In coerenza con questa previsione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 7-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.

Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione."

30 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro, nonché di eventuali singoli Contratti basati su di esso, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione dei crediti è consentita in quanto ammessa dal D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dev'essere notificata al Responsabile del procedimento.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 45 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

31 - VALUTAZIONE A MISURA

La misurazione e la valutazione degli interventi di manutenzione, sono da intendersi a misura. La contabilizzazione degli interventi di manutenzione sarà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti risultanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Aggiudicatario sui prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari, allegato della documentazione a base di gara, senza che l'Aggiudicatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Le misurazioni e valutazioni saranno effettuate in contraddittorio tra il rappresentante dell'Aggiudicatario e il Responsabile del procedimento: sulla base di tali esiti, il Responsabile del procedimento effettuerà la contabilizzazione degli interventi eseguiti.

Per ogni intervento richiesto dal responsabile del Procedimento dovrà essere consegnata all'UTC, entro 7 gg. solari dalla fine lavori di ogni singola opera, distinta di controllo con il dettaglio delle quantità da contabilizzare.

32 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii, considerato l'importo dei lavori, nonché le caratteristiche e requisiti delle imprese invitate a presentare offerta non è prevista né la costituzione di "garanzia provvisoria", né "garanzia definitiva".

33 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Aggiudicatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa secondo quanto disposto dall'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il massimale a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori è pari ad un minimo di 500.000,00 euro.

La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere stipulato nessun contratto di appalto se tale polizza non sarà depositata presso la Stazione Appaltante.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio del primo intervento di manutenzione e cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente l'ultimo intervento effettuato.

34 - NORME DI SICUREZZA GENERALI SUL LUOGO DI LAVORO

L'Amministrazione Comunale considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni d'ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pongono quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

E' pertanto obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

35 – SUBAPPALTO

Per il subappalto trovano integrale applicazione le disposizioni contenute all'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso.

A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

36 – REVISIONE PREZZI

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all'appalto di cui al presente Capitolato. Si applica comunque la disciplina eventualmente prevista in materia dalla normativa applicabile.

37 – CONTROVERSIE

Qualora nei singoli Contratti, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico degli interventi di manutenzione comporti variazioni rispetto all'importo dei Contratti stessi in misura superiore al cinque per cento (5%), il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione ricevuta dal Responsabile del procedimento e, sentito l'Aggiudicatario, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'Aggiudicatario.

E' fatta espressa esclusione del ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La competenza giurisdizionale per le controversie è del foro di Varese.

38 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Responsabile del procedimento del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il Responsabile del procedimento provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Tutti gli importi citati nel presente Schema di Accordo Quadro s'intendono I.V.A. esclusa.